

**“FLAG MARCHE CENTRO  
Società Consortile a responsabilità limitata”**

\* \* \*

**TITOLO I**

**Denominazione della Società e ragioni di sua costituzione,  
Finalità ed oggetto Sociale, Soci, categorie di Soci ed ammissione dei Soci, Sede, Durata.**

**Art. 1**

**Denominazione della Società e ragioni di sua costituzione.**

1. È costituita, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 2615-ter e 2462 e segg. Cod. Civ. una società consortile a responsabilità limitata sotto la denominazione “**Flag Marche Centro s.c.r.l.**” al cui capitale partecipano soggetti pubblici e privati, a valere quale gruppo di azione locale, in quanto portatori di interessi nella elaborazione ed attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo per la promozione e valorizzazione della pesca sostenibile e della acquacoltura secondo le modalità ed i termini stabiliti dal presente statuto in conformità alla normativa europea ed interna di settore.

2. Le seguenti definizioni, in conformità al Regolamento U.E. n° 1303/13 e per quanto occorrere possa all’ulteriore Regolamento U.E. n° 508/14, valgono ai fini di inquadramento della struttura e delle funzioni della “**Flag Marche Centro s.c.r.l.**” nonché in sede di lettura ed interpretazione nonché applicazione ed esecuzione del presente statuto:

**Statuto**

a) “**gruppo di azione locale**”: è l’insieme dei soggetti pubblici e privati interessati e per questo chiamati alla elaborazione ed attuazione nonché gestione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo mediante forme di partenariato pubblico-privato (PPP);

b) “**strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo**”: è l’insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e bisogni locali, il quale contribuisce alla realizzazione della strategia dell’Unione Europea e degli Stati Membri per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e viene elaborato ed eseguito nonché gestito da un gruppo di azione locale per il territorio di riferimento considerato;

c) “**partenariato pubblico-privato (PPP)**”: è la forma di cooperazione tra organismi pubblici e il settore privato, finalizzate a migliorare l’attuazione di programmi od operazioni e la realizzazione di investimenti in progetti infrastrutturali o in altre tipologie di operazioni che offrono servizi di interesse generale o comunque di rilevanza pubblica mediante la condivisione del rischio, la concentrazione di competenze del settore privato, o fonti aggiuntive di capitale;

d) “**struttura comune legalmente costituita**”: è l’entità giuridica che i partecipanti al gruppo di azione locale costituiscono

per l'assolvimento delle proprie responsabilità istituzionali in tema di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo.

**3.** La "**Flag Marche Centro s.c.r.l.**" è la struttura comune legalmente costituita, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 34 comma 1 del Regolamento U.E. n° 1303/13, entro cui si riuniscono i soggetti pubblici e privati partecipanti al "*Gruppo di Azione Locale*" chiamato ad elaborare ed attuare nonché gestire l'apposita strategia di sviluppo locale partecipativo in tema promozione e valorizzazione della pesca sostenibile e della acquacoltura secondo le modalità ed i termini stabiliti dal presente statuto in conformità alla normativa europea ed interna di settore, ivi incluso, quanto alla prima, il Regolamento U.E. n° 508/14 relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) per il periodo di programmazione 2014 - 2020.

**4.** Le disposizioni del presente statuto si conformano alla norma posta dalla seconda parte della lett. b) del comma 1° dell'Art. 32 del Regolamento U.E. n° 1303/13, secondo cui "*a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49 % degli aventi diritto al voto*".

**5.** Gli organi sociali ed i soci consortili della "Flag Marche Centro s.c.r.l." conformano conseguentemente le rispettive condotte al principio di pari dignità nonché pari valorizzazione di ogni categoria di interessi rappresentata nella società, impegnandosi, in reciproca leale collaborazione, al raggiungimento di posizioni comuni idonee a comporre in senso condiviso le istanze di ciascuna categoria di interessi.

## **Art. 2**

### **Finalità ed oggetto sociale.**

**1.** La "Flag Marche Centro s.c.r.l." ha scopo consortile e non lucrativo e persegue la finalità di promozione dello sviluppo sostenibile delle zone di pesca e di acquacoltura mediante l'elaborazione e l'attuazione di una strategia integrata di sviluppo locale di tipo partecipativo, così come previsto dagli Artt. da 58 a 64 del Regolamento UE n° 508/2014 relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) per il periodo di programmazione relativo agli anni da 2014 a 2020, svolgendo ogni attività anche accessoria o complementare utile o necessaria al raggiungimento di tale finalità comune.

**2.** La "Flag Marche Centro s.c.r.l." opera, secondo la normativa europea sopra richiamata e le corrispondenti norme interne, secondo il metodo della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo pertinente, così come definite dal Regolamento UE n° 1303/13, essendo precipuo compito della medesima "Flag Marche Centro s.c.r.l." procedere alla elaborazione ed attuazione di tale strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo per il proprio ter-

ritorio di riferimento.

3. La “Flag Marche Centro s.c.r.l.” ha, pertanto, la finalità generale di concorrere alla promozione dello sviluppo costiero, sulla base delle necessità espresse dai soggetti economici, sociali e culturali operanti nel proprio territorio di riferimento, assolvendo in particolare alle seguenti funzioni:

- a) approvazione della Strategia di Sviluppo Locale (S.S.L.);
- b) predisposizione della proposta di Piano di Azione locale (P.d.A.L.) e degli eventuali adeguamenti ed aggiornamenti, che deve essere approvato dalla Regione Marche;
- c) coordinamento, supervisione e verifica di tutte le iniziative contenute nel Piano di Azione locale (P.d.A.L.), informazione, animazione ed assistenza tecnica ai potenziali attuatori;
- d) ogni altra attività funzionale al conseguimento dello scopo associativo.

4. La “Flag Marche Centro s.c.r.l.”, in quanto Gruppo di Azione Locale di riferimento, provvede, altresì, a:

- a) rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone le capacità di gestione dei progetti;
- b) elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interessi, assicurando che, anche in conformità al presente statuto, almeno il 50 % dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche e che consentano la selezione mediante procedura scritta;
- c) garantire la coerenza con la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo nella selezione delle operazioni, stabilendo l'ordine di priorità di tali operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi di tale strategia;
- d) preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte o un bando permanente per la presentazione di progetti, compresa la definizione dei criteri di selezione;
- e) ricevere e valutare le domande di sostegno;
- f) selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno e, se pertinente, presentare le proposte all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione;
- g) verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e delle operazioni finanziate e condurre attività di valutazione specifiche legate a tale strategia.

5. La “Flag Marche Centro s.c.r.l.”, in quanto Gruppo di Azione Locale di riferimento, potrà, a sua volta, essere beneficiaria delle previsioni della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo ed attuare quindi operazioni in conformità a tale strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

6. La “Flag Marche Centro s.c.r.l.” potrà, inoltre, partecipare ad

altre politiche, programmi ed azioni di sviluppo regionali, nazionali e comunitari intraprendendo attività finalizzate alla valorizzazione delle risorse locali.

7. La “Flag Marche Centro s.c.r.l.” potrà continuare ad operare quale “Gruppo di azione locale per la pesca” o “FLAG” anche per periodi di programmazione, ulteriori e diversi da quelli indicati nel comma 1° del presente comma, candidandosi ad attuare opportune strategie di sviluppo territoriale di tipo partecipativo.

8. La “Flag Marche Centro s.c.r.l.” concorrerà all'elaborazione e alla realizzazione di ogni azione utile a promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole delle zone costiere di propria pertinenza, rispettoso dell'identità culturale locale e dell'ambiente, partecipando attivamente a programmi comunitari, nazionali e regionali con le medesime finalità.

9. La “Flag Marche Centro s.c.r.l.”, in particolare, intende promuovere azioni nei seguenti ambiti tematici:

a) promozione e valorizzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

b) sviluppo e innovazione della filiera ittica e dei sistemi produttivi locali (produzione ittiche e relativa commercializzazione, ma anche produzioni agro-alimentari, artigianali e manifatturiere connesse), anche al fine di attrarre i giovani e creare nuova occupazione;

c) sviluppo della filiera dell'energia rinnovabile (produzione e risparmio energia);

d) promozione del turismo sostenibile, anche attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale ed artistico del territorio costiero e del mare;

e) diversificazione economica e sociale connessa ai mutamenti nel settore della pesca;

f) valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali e cura e tutela del paesaggio e della biodiversità (animale e vegetale) del territorio costiero e del mare;

g) accesso ai servizi pubblici essenziali;

h) inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali;

i) legalità e promozione sociale nelle aree ad alta esclusione sociale;

j) riqualificazione urbana con la creazione di servizi e spazi inclusivi per la comunità;

k) reti e comunità intelligenti;

l) diversificazione economica e sociale connessa ai mutamenti nel settore della pesca;

m) ogni altra attività funzionale al conseguimento dello scopo associativo.

10. La “Flag Marche Centro s.c.r.l.” promuove, in linea con la

Strategia Europea per la Regione Adriatico Ionica (EUSAIR), la cooperazione territoriale con particolare riferimento all'ambito geografico adriatico-ionico e mediterraneo anche in sinergia con la Regione Marche, I Forum Adriatico-Ionici della Società Civile (FAIC, ForumAIC, UNIADRION) e le altre organizzazioni del quadrante internazionale interessato (tra le quali si citano a soto titolo esemplificativo e non esaustivo: la Iniziativa Adriatico Ionica, Euroregione Adriatico Ionica, Medcities).

**11.** Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, l'Assemblea dei Soci valuta l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

**a)** regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della Società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché' alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

**b)** apposito ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

**c)** codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della Società;

**d)** programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

**12.** Qualora emergano uno o più indicatori di crisi aziendale, il Consiglio di Amministrazione adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento conforme alla previsione di cui all'art. 14 del D.Lgs. n° 175/2016.

**13.** Quando si determini la situazione di crisi, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità.

### **Articolo 3**

#### **Soci, categorie di Soci ed ammissione dei Soci**

1. I Soci sono i portatori di interessi che concorrono all'elaborazione nonché attuazione e gestione della strategia di sviluppo locale partecipativo in tema di pesca sostenibile ed acquacoltura.

2. Ciascun Socio, al fine di garantire pari dignità e pari valorizzazione degli interessi rappresentati dalla compagine e di promuove-

re il raggiungimento di intese volte a comporre tali interessi, dispone di un solo voto in assemblea, senza riguardo alcuno a qualsivoglia rapporto di proporzionalità tra valore della partecipazione e valore del conferimento, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 2468 comma 2° Cod. Civ..

3. I Soci costituiscono la compagine sociale della Società e la composizione di tale compagine deve rispettare nonché conformare la propria condotta al principio secondo cui a livello decisionale, né i soggetti pubblici Soci né i soggetti privati Soci né i Soci comunque rappresentativi di alcun singolo gruppo di interesse possono rappresentare più del 49 % degli aventi diritto al voto.

4. I Soci della "Flag Marche Centro s.c.r.l.", al fine di assicurare l'equilibrio tra le componenti della compagine sociale nei termini indicati nel comma che precede, si distinguono nelle seguenti categorie:

a) soci pubblici: sono tali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici, gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche così come definite dal D.Lgs. n° 50/16 e s.m.i. ovvero evoluzioni e dall'ulteriore normativa europea ed interna loro riferibile;

b) soci privati con finalità di rappresentanza degli interessi collettivi degli operatori del settore: sono tali le organizzazioni sindacali o comunque analoghi soggetti che perseguono scopi di rappresentanza collettiva e non individuale di interessi riferibili a determinate tipologie di operatori del settore

c) soci privati con altre finalità: sono tali tutti i soggetti che in via residuale non rientrano nelle categorie di cui alle lettere a) ed alla lettera b) che precedono ma che presentano, in ogni caso, finalità ovvero attività proprie di significativa inerenza rispetto a quelle della "Flag Marche Centro s.c.r.l."

5. L'appartenenza ad una delle tre categorie è dichiarata dall'aspirante socio in sede di formulazione della domanda di ammissione, con illustrazione circostanziata delle ragioni di significativa inerenza delle finalità ovvero attività proprie rispetto a quelle della "Flag Marche Centro s.c.r.l."

6. Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea dei Soci la domanda di ammissione, previa verifica della sussistenza del concorrente duplice requisito:

a) significativa inerenza delle finalità ovvero attività dell'aspirante socio, così come effettivamente perseguite e svolte, rispetto a quelle della "Flag Marche Centro s.c.r.l.";

b) permanenza dell'equilibrio tra le componenti della compagine sociale nei termini indicati al comma terzo che precede del presente articolo, all'esito dell'eventuale ammissione dell'aspirante socio.

7. L'Assemblea dei Soci, sulla base dell'accertata sussistenza del duplice concorrente requisito indicato nel comma che precede, de-

libera sull'ammissione dell'aspirante Socio.

#### **Art. 4**

##### **Sede.**

1. La sede della società è nel Comune di Ancona.
2. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta modifica dell'atto costitutivo.
3. Gli organi sociali possono riunirsi in locali in disponibilità dei Soci.

#### **Art. 5**

##### **Durata**

1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2035.
2. E' sempre fatta salva la possibilità di proroga del termine nelle forme di legge.

\* \* \*

### **Titolo II**

#### **Capitale sociale, trasferimento della partecipazione, recesso ed esclusione.**

#### **Art. 6**

##### **Capitale sociale.**

1. Il capitale sociale è di Euro 23.200,00 (ventitremiladuecento e zero centesimi), diviso in quote ai sensi di legge.
2. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

#### **Art. 7**

##### **Trasferimento della partecipazione sociale.**

1. In tutti i casi in cui un socio intende cedere a qualsiasi titolo l'intera propria partecipazione o parte di essa ad un soggetto estraneo alla compagine sociale, ai fini dell'efficacia del trasferimento della partecipazione nei confronti della società, occorre che sia manifestato il gradimento del nuovo socio con deliberazione dei soci che accerti comunque il mantenimento dell'equilibrio di rappresentanza tra le categorie dei Soci, salvo il diritto di recesso del socio, con le modalità di cui al successivo Art. 7.
2. L'assemblea nel concedere e negare il gradimento dovrà tenere conto dell'incidenza che l'ingresso del nuovo socio potrà avere sul funzionamento della società consortile.
3. I trasferimenti delle partecipazioni sociali effettuati senza osservare gli adempimenti previsti dal presente articolo non producono effetti nei confronti della società, ancorché sia stato effettuato il deposito presso l'ufficio del registro delle imprese ai sensi dell'art. 2470 del codice civile.
4. Restano comunque ferme le disposizioni legislative in materia di evidenza pubblica per la scelta di eventuali soci privati.

#### **Art. 8**

##### **Recesso.**

1. Il recesso è ammesso per le cause espressamente previste dalla legge e non derogabili dall'autonomia privata.

2. Il diritto di recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata spedita alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del suo domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

3. Sono salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni di legge.

4. Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera quota posseduta dal socio recedente.

5. L'organo amministrativo, ricevuta la dichiarazione di recesso, la comunica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento agli altri soci, invitandoli a trovare, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, un accordo per la determinazione del valore di rimborso del socio receduto e per l'attuazione del rimborso mediante acquisto della quota del recedente da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni, o da parte di un terzo.

6. Qualora tutti gli altri soci si accordino, l'acquisto può avvenire anche per quote non proporzionali, o in favore solo di alcuni dei soci.

7. La cessione della quota del socio receduto agli altri soci, ovvero al terzo concordemente individuato dai medesimi, potrà essere effettuata dal legale rappresentante della società, con facoltà di contrarre con sé medesimo, ove rivesta anche qualità di acquirente, dovendo questo ritenersi investito, in forza del presente atto, del relativo potere rappresentativo nei confronti del socio receduto.

8. Il rimborso della partecipazione per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centoottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

9. L'organo amministrativo, non appena pervenga a conoscenza del valore di rimborso, determinato d'accordo tra le parti, o, in caso di disaccordo, tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, qualora non risulti documentato il raggiungimento di un accordo tra i soci per l'attuazione del rimborso mediante acquisto della quota del recedente, effettua il rimborso utilizzando riserve disponibili, o in mancanza convoca l'assemblea per deliberare la corrispondente riduzione del capitale in conformità all'art. 2482 c.c., e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

10. Il socio recedente, una volta che la dichiarazione di recesso

sia stata comunicata alla società, non può revocare la dichiarazione se non con il consenso della società medesima.

#### **Art. 9**

##### **Esclusione.**

1. L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato dall'Art. 2466 Cod. Civ. può avere luogo:

- a) per scioglimento e liquidazione;
- b) per l'insorgere di procedure concorsuali;
- c) per gravi inadempimenti delle obbligazioni derivanti dalla legge, dallo statuto o dal regolamento interno;
- d) per la perdita dei caratteri che fondano l'iscrizione del Socio ad una ovvero all'altra delle categorie dei Soci, fermo rimanendo l'obbligo dell'organo amministrativo di verificare preventivamente la possibilità di assicurare, in presenza dei debiti presupposti il passaggio del Socio da una categoria all'altra, salva l'osservanza dell'equilibrio della rappresentanza tra le categorie.

2. L'esclusione deve essere deliberata dall'assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, non computandosi la quota del socio da escludere.

3. La relativa deliberazione deve essere motivata e comuni al socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

5. Per la liquidazione della quota del socio escluso si applica la procedura di rimborso come sopra prevista per il recesso, esclusa peraltro la possibilità del rimborso mediante riduzione del capitale sociale e la conseguente eventuale liquidazione della società.

6. Qualora non si possa procedere alla liquidazione della quota del socio escluso, l'esclusione sarà priva di effetto.

\* \* \*

### **Titolo III**

#### **Organi della Società.**

##### **Articolo 10**

1. Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Direttore Generale;
- d) il Responsabile Amministrativo Finanziario (RAF);
- e) l'Organo di controllo e di revisione legale dei conti.

#### **Capo I**

##### **L'Assemblea dei Soci**

##### **Art. 11**

##### **Le decisioni dei Soci e l'Assemblea.**

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, nonché sugli argomenti sottoposti alla, loro approva-

zione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

2. Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

3. L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

4. L'assemblea potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano.

5. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante posta elettronica certificata spedita a tutti i soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, al domicilio risultante dal libro dei soci. I soci assumono l'espresso obbligo di dotarsi di una casella PEC e di notificarne l'indirizzo alla società.

6. In alternativa è ammessa la raccomandata "a mano".

7. Le assemblee sono tuttavia valide anche in mancanza di convocazione, ricorrendo tutti i presupposti previsti dalla legge.

8. L'assemblea deve essere convocata:

a) per l'approvazione del budget economico e finanziario con valenza autorizzativa della spesa, che deve essere necessariamente in pareggio, nei termini previsti dalle disposizioni regolamentari dei soci; si specifica che la mancata autorizzazione di ogni spesa comporta responsabilità per gli organi societari ovvero per gli organi di controllo;

b) per l'approvazione del bilancio, entro il termine previsti dalla legge.

9. Ogni previsione di entrata deve essere supportata da formale comunicazione da parte dei soci eventualmente corredata dagli atti di impegno di spesa.

10. L'assemblea è inoltre convocata quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dai soci ai sensi di legge e del presente statuto.

11. I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

12. Ciascun Socio dispone di un solo voto in assemblea, senza riguardo alcuno a qualsivoglia rapporto di proporzionalità tra valore della partecipazione e valore del conferimento, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 2468 comma 2° Cod. Civ..

13. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o in mancanza dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

14. L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente. Nei casi previsti dalla legge e quando l'organo amministrativo lo ritiene op-

portuno il verbale viene redatto da un notaio scelto dallo 'stesso consiglio di amministrazione o dal presidente.

15. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno 1/5 dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

16. Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) dell'art. 2479 c.c. è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

17. L'Assemblea si obbliga a recepire le disposizioni che i Comuni e gli altri enti pubblici facenti parte della compagine sociale emaneranno in materia di sistemi di amministrazione e controllo.

### **Articolo 12**

#### **Verbale delle deliberazioni dell'Assemblea e relativo registro.**

1. Le deliberazioni delle assemblee sono constatate da processo verbale sottoscritto da chi ha presieduto e dal segretario o dal notaio.

2. I processi verbali delle deliberazioni delle assemblee sono tenuti in apposito registro custodito.

### **Articolo 13**

#### **Procedimento assembleare e svolgimento dei lavori.**

1. L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

2. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

3. L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio ovvero video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti Assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio ovvero video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il pre-

sidente e il soggetto verbalizzante.

## **Capo II**

### **Il Consiglio di Amministrazione e la rappresentanza.**

#### **Art. 14**

##### **Il Consiglio di Amministrazione.**

1. L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile di consiglieri non inferiore a tre e non superiore a nove compreso il Presidente, salvi i vincoli di legge in tema di numero di componenti dell'organo collegiale di amministrazione.

2. Essi durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

3. Prima di procedere alla nomina degli amministratori con le modalità di seguito indicate, l'Assemblea, con deliberazione adottata su separato punto dell'ordine del giorno rispetto a quello di nomina degli amministratori medesimi, procederà:

a) a determinare il numero complessivo dei componenti il Consiglio di Amministrazione nei limiti di cui al comma primo che precede del presente articolo;

b) a determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione espressione di ciascuna categoria dei Soci.

4. L'Assemblea nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione, indicando espressamente, tra questi, il Presidente ed il Vice Presidente.

5. Nella scelta del Presidente nonché del Vice Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione della "Flag Marche Centro s.c.r.l." ed in coerenza con le determinazioni previamente assunte ai sensi del comma che precede del presente articolo, i Soci assicurano l'osservanza del principio secondo cui, a livello decisionale, né i soggetti pubblici Soci né i soggetti privati Soci né i Soci comunque rappresentativi di alcun singolo gruppo di interesse possono rappresentare più del 49 % degli aventi diritto al voto;

6. I componenti del Consiglio di Amministrazione della "Flag Marche Centro s.c.r.l." devono comunque possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla specifica disciplina di fonte legale ovvero regolamentare ovvero ancora amministrativa.

7. Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi di cui al D.Lgs. n° 39/13 e s.m.i..

8. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, essi saranno sostituiti dai Soci nel rispetto di quanto previsto dai commi terzo e quinto che precedono.

9. Ai componenti il consiglio di amministrazione spetta il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragione, escluso qualsiasi compenso.

10. Gli amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili.

11. L'organo amministrativo gestisce la società con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale essendo dotato dei poteri previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dal presente statuto per l'amministrazione della società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari ed opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali.

12. Il Consiglio redige ed approva, con cadenza indicata dai soci, report sulla situazione finanziaria e patrimoniale da trasmettere agli stessi.

13. Il Consiglio redige ovvero rende conformi i propri regolamenti alle disposizioni dettate dai soci e da disposizioni normative.

14. L'organo amministrativo nomina il direttore ed ha pure facoltà di nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

15. L'organizzazione ed il funzionamento del consiglio di amministrazione sono regolati dalle seguenti disposizioni:

a) il vice presidente, eserciterà le funzioni del presidente in caso di assenza o impedimento di questo, nomina un segretario anche estraneo al consiglio e può anche nominare uno o più consiglieri delegati determinandone i poteri;

b) se nel corso dell'esercizio viene meno la maggioranza degli amministratori eletti dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti;

c) il consiglio si raduna sia nella sede sociale che altrove, purché in territorio italiano, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da uno dei suoi componenti;

d) il consiglio viene convocato dal presidente mediante PEC o in mancanza tramite email agli indirizzi notificati alla società dai consiglieri, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza (ovvero tre giorni in caso di urgenza) a ciascun Consigliere e, se nominati, a ciascun sindaco effettivo o al sindaco unico, con le medesime modalità. In alternativa è ammessa la raccomandata "a mano". In mancanza di formale convocazione, il consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e, se nominati, tutti i sindaci effettivi o il sindaco unico;

e) per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica, e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti;

f) il segretario, appositamente nominato dal Consiglio all'inizio

di ogni seduta, redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al presidente;

g) è ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

### **Articolo 15**

#### **La rappresentanza.**

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio è attribuita al presidente del consiglio di amministrazione e al o ai consiglieri delegati, con firma tra loro disgiunta, salvo che il consiglio non abbia diversamente deliberato.

2. La rappresentanza è, altresì, attribuita al vice presidente chiamato ad eserciterà le funzioni del presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

### **Capo III**

#### **Il Direttore generale e il Responsabile amministrativo finanziario (RAF).**

##### **Art. 16**

#### **Il Direttore generale.**

1. Al Direttore spetta il compito di coordinamento della struttura tecnico-organizzativa nella fase di attivazione, attuazione, gestione, sorveglianza e diffusione del piano d'azione. Il Direttore deve avere buona conoscenza delle problematiche territoriali, elevata e documentata esperienza nel campo della programmazione e della gestione di interventi integrati e di interventi cofinanziati con fondi comunitari, nonché adeguata conoscenza della disciplina che regola l'utilizzo delle risorse finanziarie di carattere comunitario. Al Direttore è richiesto un profilo professionale consono al ruolo da svolgere, per tali ragioni il Direttore deve essere in possesso di un'esperienza professionale di almeno 10 anni di cui almeno 5 con funzioni di direzione e coordinamento.

2. La nomina del Direttore avviene mediante avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio.

3. In particolare il Direttore dovrà:

- dirigere e coordinare l'organizzazione funzionale della "Flag Marche Centro s.c.r.l." ;

- garantire il perseguimento degli obiettivi generali e specifici del piano d'azione e di altri progetti che dovessero essere finanziati al "Flag Marche Centro s.c.r.l.";

- fornire il necessario supporto tecnico alle attività decisionali del Consiglio;
- verificare il continuo rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali, fermo restando le specifiche competenze assegnate al Responsabile amministrativo finanziario;
- predisporre gli atti e i documenti necessari agli adempimenti del Consiglio e del Presidente;
- predisporre le bozze di bando relative alle misure previste dal piano di azione, avendo particolare cura nella individuazione e nel rispetto della normativa vigente, delle condizioni, delle modalità e dei requisiti per l'accesso ai contributi da parte dei beneficiari finali, delle modalità e dei tempi di raccolta, di valutazione e di selezione dei singoli progetti;
- predisporre i progetti esecutivi delle azioni a titolarità della "Flag Marche Centro s.c.r.l.";
- proporre al Consiglio, d'intesa con il Responsabile amministrativo finanziario, eventuali adeguamenti, modifiche ed integrazioni al Piano di azione e al Piano finanziario, nel rispetto delle procedure dettate dai regolamenti e dalla convenzione sottoscritta con la Regione Marche;
- curare, con il supporto del Responsabile amministrativo finanziario, i procedimenti per la selezione dei collaboratori e l'affidamento di incarichi;
- curare, con il supporto del Responsabile amministrativo finanziario, le procedure di appalto di lavori, servizi e forniture;
- attuare, con il supporto del Responsabile amministrativo finanziario, i progetti di cooperazione interterritoriali e transnazionali che verranno attivati;
- curare, con il supporto del Responsabile amministrativo finanziario, tutti gli altri adempimenti amministrativi e finanziari che scaturiscono dall'attuazione del Piano di azione, ivi compresi gli adempimenti connessi alle gare e alle procedure per l'attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

4. Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e dovrà attenersi alle direttive impartite dallo stesso o dal Presidente, per la migliore realizzazione del piano di azione.

5. Il Direttore svolge le funzioni attribuite con autonomia e responsabilità tecnica professionale, gestionale ed organizzativa entro i limiti e secondo le modalità previste nel mandato d'incarico.

6. Il rapporto contrattuale tra la "Flag Marche Centro s.c.r.l." ed il Direttore sarà inquadrato quale prestazione professionale di lavoro autonomo, resa da libero professionista titolare di partita IVA.

#### **Art. 17**

#### **Il Responsabile Amministrativo Finanziario (RAF).**

1. Al Responsabile amministrativo e finanziario (d'ora in poi RAF) spettano i poteri di gestione amministrativa e finanziaria nel-

la fase di attuazione, gestione, sorveglianza e diffusione del Piano di azione. Il RAF è un soggetto in possesso di provata Esperienza professionale di almeno 5 anni nella gestione dei Fondi Comunitari, in attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione.

2. La nomina del RAF viene effettuata mediante avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio

3. il RAF dovrà svolgere le seguenti attività:

- gestire tutti gli aspetti amministrativi e finanziari connessi all'attuazione del Piano di azione in relazione al Piano finanziario e alle disponibilità derivanti da eventuali altri progetti che dovessero essere finanziati alla "Flag Marche Centro s.c.r.l.", mediante l'elaborazione della documentazione contabile e amministrativa di cui ne assume la piena responsabilità;

- garantire l'assistenza contabile ed amministrativa all'attività del Consiglio;

- svolgere attività di supporto e collaborazione al Direttore ai fini di un efficiente ed efficace attuazione e gestione del Piano di azione, in particolare su questioni amministrative e finanziarie;

- predisporre le bozze dei bilanci e coordinare l'attività dei consulenti esterni in materia contabile, fiscale, amministrativa e del lavoro;

- verificare la completezza e correttezza amministrativa e finanziaria delle attività proposte a valere sulle azioni a titolarità previste nel Piano di azione;

- partecipare al procedimento per la selezione dei collaboratori e l'affidamento di incarichi;

- partecipare al procedimento per l'esperimento di procedure di appalto di lavori, servizi e forniture;

- organizzare le attività di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale del Piano di azione;

- effettuare il controllo sulla disponibilità dei fondi a bilancio ed elaborare i mandati di pagamento a favore dei fornitori dei beni e servizi, dei collaboratori e del personale impiegato presso la "Flag Marche Centro s.c.r.l.";

- verificare che le registrazioni contabili, con particolare riguardo alle erogazioni, siano effettuate secondo la normativa vigente;

- rendicontare le spese della "Flag Marche Centro s.c.r.l." e conservare i giustificativi di spesa;

- occuparsi, d'intesa con il Direttore, per la parte finanziaria, di eventuali modifiche, varianti ed integrazioni al Piano di azione, nel rispetto delle procedure dettate dai regolamenti;

- occuparsi, d'intesa con il Direttore, della verifica degli aspetti amministrativi e contabili conseguenti all'attuazione dei progetti di cooperazione interterritoriali e transnazionali che verranno attivati;

- collaborare con il Direttore a tutti gli altri adempimenti ammi-

nistrativi e finanziari che scaturiscono dall'attuazione del Piano di azione, ivi compresi gli adempimenti connessi alle gare e alle procedure per l'attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

4. Il RAF partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio.

5. Il RAF svolge le funzioni attribuite con autonomia e responsabilità tecnica, professionale, gestionale ed organizzativa entro i limiti e secondo le modalità previste nel mandato d'incarico.

6. Il rapporto contrattuale tra la "Flag Marche Centro s.c.r.l." ed il RAF sarà inquadrato quale prestazione professionale di lavoro autonomo, resa da libero professionista titolare di partiva IVA.

#### **Capo IV**

#### **Gli organi di controllo.**

#### **Art. 18**

#### **Organo di controllo e revisione legale dei conti.**

1. L'Assemblea nomina un organo di controllo, che secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina, potrà essere costituito da un sindaco unico o da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti.

2. La nomina dell'organo di controllo e revisione è obbligatoria.

3. L'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni in quanto compatibile.

4. La revisione legale dei conti, ai sensi di legge, è esercitata dall'organo di controllo, salvo che l'assemblea deliberi di affidarla ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale.

5. Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore o una società di revisione questi devono essere iscritti nell'apposito registro.

6. Ove nominati si applicano al revisore o alla società di revisione tutte le norme previste per gli stessi in materia di società per azioni.

\* \* \*

#### **Titolo IV**

#### **Il Personale.**

#### **Art. 19**

#### **Gestione del personale.**

1. Ai rapporti di lavoro dei dipendenti della "Flag Marche Centro s.c.r.l." si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi.

2. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel ri-

spetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'Art. 35, comma 3°, del D.Lgs. n° 165/01 e s.m.i., i quali vengono, nel presente statuto, richiamati a titolo convenzionale, stabilendosi che, in caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti ed ancora a titolo convenzionale, trova diretta applicazione il suddetto Art. 35, comma 3° del D.Lgs. n° 165/01 e s.m.i..

3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della “Flag Marche Centro s.c.r.l.”.

4. Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli.

5. I Soci fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, della “Flag Marche Centro s.c.r.l.”, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale.

6. La “Flag Marche Centro s.c.r.l.” garantisce il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.

7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della “Flag Marche Centro s.c.r.l.” e delle pubbliche amministrazioni socie.

8. I rapporti di lavoro stipulati in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulli e i relativi provvedimenti costituiscono grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.

9. E' comunque fatto divieto di corrispondere al personale inquadrato in qualifica dirigenziale, eventualmente in servizio, della “Flag Marche Centro s.c.r.l.” indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.

10. Coloro che hanno un rapporto di lavoro con la “Flag Marche Centro s.c.r.l.” e che sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione della medesima Società, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori.

\* \* \*

## **Titolo V**

### **Bilancio e scioglimento.**

#### **Art. 20**

##### **Bilancio e utili.**

1. Gli esercizi sociali chiudono il 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla forma-

zione del bilancio ai sensi di legge.

2. Dagli utili risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma non inferiore al cinque per cento destinata a riserva legale, fino a che la stessa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale. Il residuo, con deliberazione dell'assemblea, sarà attribuito a riserva straordinaria o ristornato ai soci in proporzione alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici.

3. E' vietata la distribuzione di utili ai soci.

4. Le riserve non possono essere distribuite tra i soci durante la vita della società.

### **Art. 21**

#### **Scioglimento.**

1. Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

2. L'organo di liquidazione, ferma rimanendo l'osservanza della legge, assicura la tendenziale rispondenza della procedura di propria competenza alle finalità di interesse generale sottese alla Società.

\* \* \*

### **Titolo VI**

#### **Disposizioni finali.**

### **Art. 22**

#### **Dispositivo di superamento dello stallo.**

1. Qualora l'Assemblea dei Soci dovesse, per qualsivoglia ragione, non raggiungere le maggioranze stabilite per deliberare su una specifica questione posta all'ordine del giorno su cui l'Assemblea medesima è stata chiamata a pronunciarsi (per statuto ovvero per decisione del Consiglio di Amministrazione ovvero di almeno due Soci per ciascuna categoria dei Soci medesimi), la questione può essere deferita, su richiesta di almeno un Socio per ciascuna categoria, ad apposito Collegio costituito da tre componenti indicati da ciascuna categoria di soci.

2. La clausola di cui al comma che precede è redatta in conformità all'Art. 37 del D.Lgs. n° 5/03 e s.m.i. ed i rimedi di tutela avverso la decisione adottata dal Collegio nominato sono quelli propri del regime valido per tali clausole.

### **Art. 23**

#### **Foro competente**

1. Il Foro di Ancona ha competenza esclusiva per ogni controversia, con espressa esclusione di qualunque altro Foro.

2. E' sempre fatta salva la facoltà di stipulare, con riguardo alla singola controversia volta per volta eventualmente insorta, apposita clausola compromissoria con attivazione conseguente del procedimento di arbitrato previsto dalla clausola stipulata.

## **Art. 24**

### **Computo dei termini**

1. Tutti i termini previsti dal presente Statuto vanno computati con riferimento al concetto di “giorni liberi”, con ciò intendendosi che non si considerano, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.

2. Rimane ferma per il resto la disciplina del Codice Civile in tema di computo dei termini.

## **Art. 25**

### **Clausola generale di trasparenza e rinvio esterno.**

1. La “Flag Marche Centro s.c.r.l.” assicura il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti.

2. Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le altre leggi.

Firmato: MEDI Tommaso

MICUCCI Giuseppe

BIGONI Federico

CECCHETTINI Simone

BRUTTI Elio

GENTILE Francesco

CELESTINI Adriana

SEDIARI Pierpaolo

GABELLIERI Maika

ISIDORI Luisa

ROSSI Clemente

MOZZICAFREDDO Roberto

BURATTINI Stefano

FERRACUTI Marco

CUCCULELLI Marco

PETTINARI Claudio

CIARROCCHI Giovanni

MALACCARI Mariano

ALLERUZZO Gianfranco

FORESTIERI Loris

GIORGETTI Alessandro

LUCIANI Pacifico

PRIORI Fabrizio

GIULIETTI Luigi

MARIANI Mauro

Dott. Stefano SABATINI - Notaio